

ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA GENERALE INFORMATIVO PER IL CATALOGO SIGECWEB

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali

E

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Cultura e Turismo
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (nel prosieguo Codice) e in particolare:

- l'art. 17 prevede che il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività, attraverso l'individuazione di metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali;
- l'art. 112 prevede che lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura (art. 101), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice riservando alla legislazione regionale la possibilità di disciplinare la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente;
- l'art. 118 dispone che il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzino, promuovano e sostengano, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale, stipulando eventuali accordi per l'istituzione a livello regionale o interregionale di centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale.

Visto il protocollo d'intesa stipulato il 30 dicembre 2005 finalizzato al coordinamento tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte delle attività di catalogazione dei beni culturali del

territorio regionale nonché all'istituzione di un centro regionale di documentazione con sede nella villa demaniale denominata Villa della Regina (nel prosieguo Protocollo 2005).

PREMESSO CHE

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (nel prosieguo ICCD) del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (nel prosieguo MiBACT), ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni culturali; in particolare l'ICCD elabora ed unifica le metodologie catalografiche che garantiscono l'univocità del processo informativo, elaborando tracciati di catalogazione in funzione delle specifiche discipline attraverso la condivisione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (nel prosieguo SIGECweb);

L'Assessorato Cultura, Turismo della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (nel prosieguo Regione), ha tra i propri fini istituzionali la promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, l'esercizio ai sensi dell'art. 5 del Codice della tutela sui beni librari, il sostegno a progetti anche in collaborazione con Università e altri soggetti pubblici e privati per la catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio;

Dal 2012 è attivo in produzione il nuovo sistema informativo generale per il catalogo SIGECweb, operativo in modalità web (www.sigecweb.beniculturali.it), che gestisce tutto il processo della catalogazione sia per gli enti competenti per tutela che per gli enti schedatori, dalla richiesta dei numeri di catalogo alla pubblicazione dei dati su internet;

Dal 2013 è altresì disponibile il sistema VIR - Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), una piattaforma di cooperazione applicativa che integra le diverse applicazioni informatiche esistenti nel MiBACT contenenti dati relativi ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici, consentendo un punto di accesso unico per professionisti e cittadini dove reperire su base cartografica le informazioni anagrafiche ed amministrative relative al patrimonio culturale immobile;

CONSIDERATO CHE

il Protocollo 2005 ha rappresentato una prima fase di coordinamento tra il MiBACT e la Regione Piemonte delle attività di catalogazione dei beni culturali del territorio regionale, con il fine di istituire un centro regionale di documentazione nella villa demaniale denominata Villa della Regina;

la Regione per le finalità espresse nel Protocollo 2005 ha promosso e sostenuto finanziariamente nel corso degli anni numerose campagne di catalogazione di differenti tipologie di beni (architettonici, demoetnoantropologici materiali e immateriali, opere d'arte ivi comprese le legature di beni librari, tecnico-scientifici e naturalistici, reperti archeologici, stampe/incisioni) presenti sul territorio e/o affidati in deposito e gestione da altri enti;

la Regione intende assicurare la conservazione e la consultabilità dei dati acquisiti durante le campagne di catalogazione di differenti tipologie di beni, a prescindere dall'applicativo informatico usato per realizzarle, assicurando la conservazione dei metadati (repository);

la Regione è già accreditata in SIGECweb sia come Ente schedatore nella campagna di catalogazione relativa al progetto "Rete Musei Universitari" per i beni naturalistici universitari depositati presso il Museo Regionale di Scienze Naturali sia come Ente Schedatore e come Ente competente per la tutela dei beni librari non di proprietà dello Stato nella Campagna di catalogazione "Legature antiche e di pregio in Piemonte";

la razionalizzazione dei sistemi informativi è un obiettivo comune che le parti intendono perseguire nell'interesse pubblico;

pur essendo tuttora valide le finalità generali espresse nel Protocollo 2005, volte alla conoscenza, alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione dei beni di interesse culturale presenti nel territorio regionale, appare opportuno individuare nuove forme di collaborazione e di sinergia che massimizzino l'utilizzo delle risorse esistenti.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il MiBACT rappresentato dal Direttore dell'ICCD, arch. Laura Moro

La Regione rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, dott.ssa Paola Casagrande

CONCORDANO

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, in quanto ne rappresentano le finalità cooperative e gli obiettivi comuni da realizzare.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina, nello spirito di reciproca collaborazione, le modalità di utilizzo del sistema SIGECweb da parte della Regione e dei relativi processi di catalogazione.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione e obblighi

La Regione si impegna a concordare con le Soprintendenze statali del MiBACT l'avvio di campagne di nuova catalogazione, digitalizzazione e/o revisione.

Il MiBACT tramite l'ICCD mette a disposizione della Regione il SIGECweb per la realizzazione delle campagne di catalogazione di cui sopra, che potranno essere condotte dalla Regione o da altri enti schedatori concordemente individuati.

Le procedure per l'accreditamento degli amministratori della banca dati, per la richiesta e il rilascio dei numeri di catalogo e per la verifica scientifica delle schede sono quelle previste nelle circolari e nei manuali pubblicati sul sito web del MiBACT - ICCD.

La Regione, con il supporto tecnico del MiBACT - ICCD, e sulla base di piani di lavoro concordati tra le parti, trasferirà su SIGECweb i dati catalografici risultati da campagne regionali pregresse residenti in altri sistemi informatici.

La Regione individuerà d'intesa con le Soprintendenze statali del MiBACT la scelta di uno o più referenti scientifici che avranno il compito di garantire la coerenza delle campagne di catalogazione.

Le Soprintendenze statali del MiBACT potranno avviare campagne di revisione su schede redatte dalla Regione previo assenso della medesima e secondo modalità decise con accordi specifici.

Articolo 4 – Rapporti economici

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Ciascuna parte provvede all'attuazione di quanto previsto nell'ambito delle attività istituzionali/progettuali proprie.

Articolo 5 - Referenti

I referenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa sono:

- per la Regione Piemonte: Assessorato Cultura, Turismo - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.
- per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Articolo 6 - Corsi di formazione

Il MiBACT tramite l'ICCD si impegna a organizzare uno specifico corso di formazione sugli strumenti di amministrazione del sistema SIGECweb e sulle metodologie di catalogazione e a coinvolgere i catalogatori della Regione in eventuali altri corsi di formazioni realizzati sul territorio.

La Regione si impegna, ove necessario, a formare adeguatamente i propri catalogatori su aspetti scientifici e catalografici, avvalendosi di figure di docenti qualificati, tali da garantire un adeguato livello di preparazione nei diversi settori disciplinari di interesse.

Articolo 7 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza il presente accordo è rinnovato con espressa volontà delle parti.

Articolo 8 - Riservatezza del sw

Le parti si obbligano reciprocamente ad osservare e fare osservare, ai propri dipendenti o a terzi, l'obbligo di non rivelare informazioni relative al prodotto SIGECweb di cui si possa venire a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

L'obbligo di cui al precedente punto ha cogenza sia durante lo svolgimento delle attività che successivamente alla conclusione delle stesse ed anche in caso di mancato rinnovo dell'accordo alla sua naturale scadenza.

Articolo 9 – Proprietà e utilizzo dei dati

La Regione e il MiBACT conservano ciascuna la piena titolarità dei dati prodotti.

Sono considerati di proprietà comune i dati prodotti con investimenti e interventi comuni. I dati prodotti nell'ambito delle concessioni di scavo da chiunque prodotti e finanziati sono di proprietà anche del MiBACT.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati, anche mediante la pubblicazione di open data, ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale in un'ottica di pubblico servizio, mediante l'interfaccia web dei sistemi e ne garantiscono la visibilità, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti dei terzi e il rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio.

Articolo 10 - Accesso e visibilità dei dati

Il MiBACT e la Regione convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente protocollo d'intesa, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati censiti e catalogati per i propri fini istituzionali.

Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nei fini istituzionali propri deve essere preventivamente autorizzato; in tali casi la disponibilità dei dati potrà essere concessa, anche a titolo oneroso, previo accordo tra le parti.

Nei rapporti con i terzi, le parti si impegnano ad assicurare l'accesso gratuito ai dati censiti e catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad accrescere la banca dati nonché, da parte delle pubbliche amministrazioni che abbiano l'esigenza di conoscere i dati per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 11 - Recesso dall'accordo

Le Parti, qualora venga meno l'interesse comune di cui alle premesse, previo preavviso motivato di almeno tre mesi, hanno il diritto di recedere dal presente accordo.

Articolo 12 - Tutela della Privacy e modalità di accesso ai dati personali

Le Parti si impegnano a :

- a. Rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e osservare le modalità di trattamento dei dati previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- b. Far svolgere il trattamento dei dati al proprio personale specificatamente incaricato, adottando le misure organizzative e di sicurezza imposte dalla vigenti disposizioni in materia;
- c. Garantire le condizioni di riservatezza e di sicurezza, anche attraverso la distribuzione agli utenti autorizzati di chiavi d'accesso personalizzate.

Articolo 13 - Contenzioso

Per qualsiasi contestazione o vertenza sorta tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, che non sarà possibile risolvere in spirito di conciliazione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 14 - Rinvii e norme

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il presente atto, composto di 6 pagine, viene letto e sottoscritto digitalmente dalle Parti per accettazione.

Data

Per la Regione Piemonte

IL DIRETTORE
DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA,
DEL TURISMO E DELLO SPORT
Dott.ssa Paola Casagrande

Per il MIBACT

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E
LA DOCUMENTAZIONE DEI BENI CULTURALI
Arch. Laura Moro